

**PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, IN MODALITÀ TELEMATICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI MISURE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E MISURE DEI LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO (L.D.R.) SULLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE, DI MEDICINA NUCLEARE E DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, MISURE ED ATTIVITÀ INTEGRATE INERENTI LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE, DOSIMETRIA DEL PERSONALE ESPOSTO AL RISCHIO DA RADIAZIONI E CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ SUI RIFIUTI OSPEDALIERI PRESSO GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA IVI COMPRESA LA CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO, DELLA CONTAMINAZIONE SU CAMPIONI BIOLOGICI E DELLA RADIAZIONE EMERGENTE DA VASCHE DI DECANTAZIONE REFLUI DI MEDICINA NUCLEARE.**

**ALLEGATO 7**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**(CIG 97967326FE)**

## TRA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO**, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Taranto al Viale Virgilio n. 31, codice fiscale/partita iva 02026690731, in persona del Direttore Generale pro tempore, \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità ASL TA)

## E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (qui di seguito nominata, per brevità, "Fornitore")

## PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale della ASL TA n\_2282 del 20/10/2022 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento quinquennale del servizio di misure per il controllo della qualità e misure dei Livelli Diagnostici di Riferimento (L.D.R.) sulle apparecchiature radiologiche, di medicina nucleare e di risonanza magnetica nucleare, misure ed attività integrate inerenti la sorveglianza fisica della radioprotezione, dosimetria del personale esposto al rischio da radiazioni e controllo della radioattività sui rifiuti ospedalieri presso gli Stabilimenti ospedalieri e territoriali di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale TA ivi compresa la Casa Circondariale di Taranto, della contaminazione su campioni biologici e della radiazione emergente da vasche di decantazione reflui di Medicina Nucleare, di cui al Bando di gara.

Il fornitore è risultato aggiudicatario in via definitiva – giusta deliberazione DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per un importo annuo di € \_\_\_\_\_, oltre IVA come per legge – e, per l'effetto, si è obbligato ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto (d'ora in poi "Contratto") ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore dell'ASL TA, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nonché negli atti e documenti ivi richiamati;

L'appaltatore dichiara che, quanto risulta dal presente contratto, e dai suoi allegati nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, il cui contenuto si ha qui per richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), somma pari al 5%-10% dell'importo complessivo della fornitura pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

il Fornitore ha, inoltre, in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile n. \_\_\_\_\_, contratta con la compagnia \_\_\_\_\_, acquisita in data odierna agli atti d'ufficio);

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, l'allegato "2" (capitolato speciale di appalto) e l'Allegato "5" (dichiarazione di offerta economica).

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

Nell'ambito del contratto s'intende per:

**Amministrazione Contraente:** ASL di Taranto; **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario; Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

#### **Articolo 3**

##### **Norme regolatrici e disciplina applicata**

L'esecuzione dell'appalto e dei servizi connessi, oggetto del presente contratto, sono regolati in via graduata: dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di forniture; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando, in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatto salvo quanto previsto in relazione alla revisione dei prezzi di cui al successivo art. 13.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto**

L'appalto ha per oggetto l'attività relativa al servizio di misure per il controllo della qualità e misure dei Livelli Diagnostici di Riferimento (L.D.R.) sulle apparecchiature radiologiche, di  
3/18

medicina nucleare e di risonanza magnetica nucleare, misure ed attività integrate inerenti la sorveglianza fisica della radioprotezione, dosimetria del personale esposto al rischio da radiazioni e controllo della radioattività sui rifiuti ospedalieri presso gli Stabilimenti ospedalieri e territoriali di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale TA ivi compresa la Casa Circondariale di Taranto, della contaminazione su campioni biologici e della radiazione emergente da vasche di decantazione reflui di Medicina Nucleare, come specificatamente dettagliato nel CSA.

## **Articolo 5**

### **Esecuzione e durata del contratto**

L'appalto dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; decorso inutilmente il predetto termine, fatta salva causa di forza maggiore, l'ASL TA avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto, senza diritto dell'appaltatore a risarcimento e/o compenso alcuno.

Il servizio avrà durata di anni 5 e potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni, unicamente per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, ovvero fino all'aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore ad oggi in itinere.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto. Il prezzo da corrispondere al fornitore è comprensivo di ogni e qualsivoglia prestazione relativa al servizio meglio specificato nell'art. 1 del CSA.

I quantitativi stimati, specificati nel Disciplinare Tecnico, non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo della fornitura e possono variare di un quinto in aumento o in diminuzione. Rimane, altresì, inteso che, qualora le quantità subiscano una diminuzione nell'ambito del limite normativo suindicato, l'appaltatore non potrà vantare alcun diritto.

## **Articolo 6**

### **Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità**

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e/o fornitura si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché per l'eventuale sdoganamento.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato di gara e nel presente Contratto, pena la risoluzione contrattuale.

Il Fornitore è l'unico responsabile dinanzi ai terzi per danni conseguenti all'inosservanza delle presenti disposizioni.

In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, lo stesso è tenuto costantemente a raffrontarsi con l'ASL TA adeguandosi prontamente alle modifiche imposte da norme legislative o regolamentari, anche adottate dalla medesima ASL TA, che regolano l'oggetto del presente appalto.

Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dei servizi oggetto dell'affidamento e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi diversi rispetto a quanto pattuito nel presente Contratto, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti.

Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'ASL TA dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previsti dal Capitolato e dalla propria offerta tecnica, ove migliorativa. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'ASL TA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL TA di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'ASL TA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Per quanto non previsto nel presente Contratto e nei suoi allegati, si fa rinvio alle disposizioni di legge e dai regolamenti in vigore disciplinanti la materia in oggetto.

## **Articolo 7**

### **Obblighi e responsabilità della ditta**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

Analogamente la Ditta aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla propria attività, oggetto del presente Appalto.

Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell'altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio

oggetto del presente Capitolato e che si sia verificato durante l'esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del contratto.

Qualora, a seguito della contestazione da parte dell'ASL TA effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da questa delegato non effettua gli interventi in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato.

La Ditta aggiudicataria non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del Bene.

Si intende per uso scorretto o anormale del Bene:

- a) qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del Bene e/o a quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante;
- b) qualsiasi manomissione dei Beni;
- c) qualsiasi intervento sui Beni effettuato da personale non qualificato;
- d) qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante;
- e) qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell'impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal collegamento con apparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/fabbricante.

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti le cautele necessari a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed a evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni danneggiamenti qualsiasi, ricadrà, pertanto sulla Ditta che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone completamente sollevata l'Amministrazione, per quanto estranea.

La Ditta resta, inoltre, responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi, quindi, obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

- f) La Ditta Aggiudicataria dovrà dimostrare di avere in organico un numero di tecnici sufficienti all'esecuzione di tutte le attività previste nel presente capitolato;
- g) Nell'eseguire la sua prestazione, inoltre la Ditta Aggiudicataria, dovrà essere leale ed imparziale, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni a terzi di qualunque genere, limitandosi ad interloquire con l'ASL TA, nei modi e nei termini previsti nel presente Capitolato;
- h) La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;
- i) La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro e di imposte e tasse;
- j) Nel procedere all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, come consigliere e consulente dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria non avrà responsabilità decisionale;
- k) La Ditta aggiudicataria è tenuta ad allontanare il personale, ritenuto non gradito da questa Amministrazione a proprio insindacabile giudizio;
- l) La Ditta aggiudicataria dovrà avere adempiuto a tutti gli obblighi previdenziali a carico del datore di lavoro per tutto il proprio personale dipendente.
- m) La Ditta aggiudicataria per l'effettuazione del servizio si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria;
- n) Il medesimo obbligo vale relativamente alle assicurazioni sociali, tributarie ed infortunistiche, restando inteso che ogni e qualsiasi onere derivante sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:

- o) alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri tecnici;
- p) alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni previsti dalle vigenti leggi (L. 81/08);
- q) all'obbligo di guardia sulle prestazioni, sui materiali e sugli accessori di cui sopra;
- r) risponderà di tutti i danni per qualsiasi motivo avvenuti per colpa sua e/o dei suoi dipendenti;

- s) alla fornitura di tutti i prodotti e materiali occorrenti per l'espletamento del servizio;
- t) la Ditta aggiudicataria resta così obbligata a proteggere le apparecchiature e le attrezzature sanitarie, ecc., in modo che non subiscano danni ricollegabili direttamente o indirettamente al servizio da essa svolto;
- u) ad evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente dell'Ente nel caso che il servizio venga svolto durante l'orario e la normale attività dei presidi sanitari ospedalieri e territoriali;
- v) ad evitare rotture, danni agli arredi, ed alle apparecchiature durante il servizio.
- w) Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti le cautele necessari a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed a evitare danni a beni pubblici e privati;
- x) Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni danneggiamenti qualsiasi, ricadrà, pertanto sulla Ditta che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone completamente sollevata l'Amministrazione, per quanto estranea;
- y) La Ditta resta, inoltre, responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi, quindi, obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.
- z) Sono esclusi dal carico della Ditta Aggiudicataria gli oneri relativi ai contributi dovuti agli Enti preposti alla vigilanza (ISPESL, SPESAL, VVF, COMUNE etc.), anche se, per correttezza, sono anticipati dalla Ditta aggiudicataria.

#### **Articolo 8**

##### **Dotazione tecnologica e strumentale**

Tenuto conto delle attività richieste ai precedenti articoli, la Ditta candidata dovrà presentare un dettagliato elenco delle risorse strumentali e tecnologiche che intende effettivamente mettere a disposizione in caso di aggiudicazione, come meglio specificato all'art. 4, paragrafo 4.11, del CSA (Esecuzione del Servizio).

#### **Articolo 9**

##### **Personale addetto al servizio**

Il Fornitore, per lo svolgimento del servizio, si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione dell'appaltatore.

L'appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:

- a) effettui correttamente il servizio assegnato;



- b) abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia fornito del cartellino di riconoscimento ai sensi della vigente normativa;
- c) segnali subito agli uffici competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- d) non prenda ordini da personale non incaricato dall'Azienda;
- e) rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- f) tenga un comportamento improntato all'educazione ed alla correttezza sia nei confronti degli operatori che degli utenti delle strutture dell'Azienda.

L'appaltatore sarà tenuto all'immediato allontanamento del personale che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l'espletamento del servizio e a provvedere al suo immediato reintegro dandone tempestiva comunicazione all'Azienda stessa.

## **Articolo 10**

### **Obblighi derivanti da rapporto di lavoro**

L'appaltatore si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- osservare le norme contenute in atti legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alle aziende ed in particolare applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; uniformarsi a tutte le disposizioni di servizio e norme regolamentari emanate dall'Azienda sanitaria.

## **Articolo 11**

### **Responsabili designati dalle parti**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nel Dirigente responsabile della S.S.D. Fisica Sanitaria dell'ASL di Taranto, presterà ogni opportuna e dovuta collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio. Lo stesso provvederà, altresì, direttamente ad attestare, per

ogni fattura trasmessa, la regolarità quali-quantitativa del servizio e a determinare le penali secondo la procedura prevista dal Capitolato.

Il D.E.C. potrà disporre accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. I controlli avverranno in contraddittorio con il referente del presente Contratto nominato dalla ditta aggiudicataria. Degli stessi sarà redatto un verbale consegnato in copia anche al Fornitore.

Il Fornitore nomina il \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile Tecnico del Servizio oggetto del presente Contratto, con incarico e compiti di interfaccia unica verso l'ASL TA, del quale si riportano i seguenti dati di contatto: telefono ufficio \_\_\_\_\_ - telefono cellulare \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - posta elettronica certificata (pec) \_\_\_\_\_ - sede ufficio in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Ciascuna parte si obbliga verso l'altra a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione che intervenga nei suddetti dati.

## **Articolo 12**

### **Supervisione e controllo**

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto, di quanto previsto dal Capitolato e dalla relazione tecnica del Fornitore sono svolte dall'ASL TA, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 11.

Il Referente della ditta, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle multe e penali.

L'inadempienza si intende debitamente contestata mediante consegna di copia del verbale di cui al precedente art. 11 ed a seguito di formale comunicazione del D.E.C. Al Fornitore effettuata attraverso PEC.

Il Fornitore potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le eventuali ulteriori verifiche del caso, l'Amministrazione applicherà le relative penali di cui sarà data notifica sempre a mezzo PEC.

## **Articolo 13**

### **Revisione prezzi**

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatte salva l'ipotesi della revisione prezzi - da applicarsi solo ed esclusivamente in caso di attivazione dell'opzione relativa all'assistenza tecnica post garanzia alla scadenza della garanzia di 24 mesi - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, e lett. c) - da attivare su istanza dell'aggiudicatario a partire dal 13° mese successivo all'effettivo avvio del servizio e, comunque, PER UNA SOLA VOLTA DURANTE OGNI ANNO DI DURATA CONTRATTUALE - determinata esclusivamente da cause, fatti e accadimenti sopravvenuti ed imprevedibili da parte dell'aggiudicatario in sede di formulazione dell'offerta riconducibili a situazioni note e verificabili a livello internazionale e nazionale, che vadano oltre alle consuete fluttuazioni del mercato e al rischio proprio e normale in capo all'appaltatore. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà comprovare con ogni necessaria documentazione in che modo tali circostanze incidano sul prezzo contrattuale tanto da alterare il sinallagma contrattuale.

Parimenti l'aggiudicatario dovrà documentare e/o attestare quali siano stati i contributi, i sussidi, le agevolazioni di cui ha beneficiato nel medesimo periodo ed in conseguenza delle medesime cause, fatti ed accadimenti sopravvenuti ed imprevedibili, al fine di valutare in che misura abbiano inciso sui costi sostenuti per le prestazioni dedotte nel presente affidamento.

La documentazione prodotta (ad es.: fatture, bilanci, contratti di approvvigionamento, documenti contabili e fiscali) dovrà essere validata, vidimata, asseverata dall'organo di revisione e/o controllo del fornitore.

Non sarà accettato né considerato alcun documento privo delle suddette attestazioni, né tantomeno dichiarazioni ed autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

La conclusione del procedimento di revisione mediante espresso e formale provvedimento definirà il prezzo revisionato, che sarà applicato con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla conclusione stessa.

Resta inteso che in caso di riconoscimento ed applicazione della revisione prezzi di cui al presente paragrafo, l'importo incrementale riconosciuto sarà sempre ed in ogni caso per la sola parte eccedente il decimo del prezzo complessivo stabilito in contratto, ai sensi dell'articolo 1664 del codice civile.

Inoltre, se l'esito dell'istruttoria relativo al descritto procedimento di revisione – ovvero ai procedimenti attivati nel corso della durata contrattuale - dovessero comportare la determinazione di un valore complessivo del contratto superiore del 50% al valore complessivo originario del medesimo, vi sarà la risoluzione ipso jure del contratto.

#### **Articolo 14**

##### **Corrispettivi, Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa.

Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il CIG assegnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, il riferimento al presente contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al fornitore n. \_\_\_\_\_, presso Banca \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, espressamente indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

*Il codice Amministrazione destinataria dell'ASL di Taranto è il seguente: UFHHGB – Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto - P.I. 02026690731.*

La liquidazione avverrà previo accertamento di tutte le condizioni contrattuali per il servizio prestato e con le modalità previste nell'art. 13 del Capitolato d'appalto.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo pec dall'Amministrazione contraente, salve le ulteriori iniziative normativamente e contrattualmente consentite.

## **Articolo 15**

### **Trasparenza**

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 16**

### **Penali**

Le penali previste dalla legge (Codice appalti) saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti del Fornitore. L'ASL TA potrà, inoltre, rivalersi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) per l'importo della penale applicata e per le spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

L'applicazione di tutte le penalità e sanzioni previste saranno adottate con semplice provvedimento del RUP – trasmesso a mezzo PEC al Fornitore – e senza alcuna formalità giudiziaria o espressa pronuncia della magistratura; tali decisioni si intenderanno senz'altro

immediatamente esecutive, nonostante la proposizione di gravame presso l'Autorità Giudiziaria competente.

L'insorgere di eventuali contestazioni, anche relative al pagamento delle fatture, non darà in nessun caso diritto al Fornitore di sospendere o ritardare il servizio.

## **Articolo 17**

### **Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali – anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. - assunte con la stipula del Contratto per il periodo di validità del medesimo, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016, in favore dell'ASL TA.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL TA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'ASL TA a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASL TA maturati nei confronti del Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'ASL TA.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ASL TA.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASL TA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

## **Art. 18**

### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice. In tal caso l'operatore economico concorrente dovrà indicare nell'offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante, con specifico provvedimento, previo, da parte dell'affidatario:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto, con allegata dichiarazione di

cui all'art.105, comma 18 del Codice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) unitamente alla copia del predetto contratto avrà cura di trasmettere la certificazione e la dichiarazione di cui all'art. 105, comma 7, del Codice;

c) verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel presente Disciplinare (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice).

Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al d. lgs. n. 159/2011.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale resta responsabile, in via esclusiva, nei confronti della ASL TA, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'ASL TA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL TA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'ASL TA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASL TA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'ASL TA avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.

## **Articolo 19**

### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le parti s'impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito al d.lgs. 196/2003 e da Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR);

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

Il Fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti;

## **Articolo 20**

### **Risoluzione del contratto**

Oltre alle cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108, D.lgs 50/2016, dal Capitolato speciale d'Appalto ed alle specifiche ipotesi previste nel presente Contratto, in ogni caso si conviene che la stazione appaltante, potrà risolvere *ipso jure* il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione a mezzo pec all'Appaltatore, per i seguenti motivi: qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa; qualora gli accertamenti previsti dal d. lgs. n. 159/2011 (cd. "antimafia") presso la Prefettura competente risultino positivi; mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nonché difformità tra le caratteristiche dei beni forniti durante l'esecuzione del servizio e quelle dichiarate nell'offerta di gara; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL TA, ai sensi del precedente articolo 17; mancata copertura assicurativa dei rischi verificata in qualsiasi momento di vigenza del Contratto; inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio; gravi danni causati a persone, cose, impianti ed attrezzature di proprietà dell'ASL TA; gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio tali da compromettere la qualità dei servizi e la funzionalità degli stessi e da arrecare pregiudizio all'immagine dell'ASL TA. Per tali effetti sono considerate gravi inadempienze le eventuali carenze igienico – sanitarie ed il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

La risoluzione del contratto porterà come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione a titolo di penale e, inoltre, il Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Ente di ogni maggior onere e spesa per l'esecuzione in danno del servizio.

## **Articolo 21**

### **Recesso**

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di Committenza Regionale.

L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione; qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera di Invito e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica

15/18

attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

## **Articolo 22**

### **Divieto di cessione del contratto. Cessione del Credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto.

La notificazione all'ASL TA dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata.

L'ASL TA potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato – pari mezzo – entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione si intenderà accettata.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **Articolo 23**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.



Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, per la quale ultima si opererà in regime di *'split payment'*; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 24**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL TA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASL TA è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'ASL TA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato a propria cura e spese polizza n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ contro i danni che possono derivare all'Amministrazione e/o a terzi da quanto oggetto del presente appalto con i limiti massimali di € unmilione cinquecentomila/00 per sinistro, per persone € settecentocinquanta mila/00;

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale la polizza di cui al precedente capoverso con le garanzie minimali di seguito specificate:

- ⇒ garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per la esecuzione del servizio;
- ⇒ garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- ⇒ garanzia di Responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relative in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc..

## **Articolo 25**

### **Foro Competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, è esclusa la competenza arbitrale; sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

## **Articolo 26**

### **Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_, quale amministratore delegato e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Contratto: luogo dell'adempimento, termine di ultimazione ed esecuzione

Condizioni della fornitura, Obbligazioni specifiche del fornitore, Personale, Consegna, Servizi e livello dei servizi, Penali, Cauzione, Garanzia, Corrispettivi, Fatturazioni e pagamenti, Revisioni prezzi, Risoluzione del contratto, Recesso, Foro competente, Clausola finale;

Taranto, li \_\_\_\_\_

**Per il fornitore**

**L'Amministrazione Contraente**